



**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI COMO Via Vittorio Emanuele II, n.97 - 22100
COMO - www.comune.como.it - SETTORE RETI STRADE MOBILITA' VERDE PARCHI E GIARDINI-
Tel. 031/2521 - pec: comune.como@comune.pec.como.it**

ID SINTEL: XXXXXX

LETTERA DI INVITO PER RICHIESTA DI MIGLIOR OFFERTA

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER REALIZZAZIONE TRATTO DI TOMBINATURA IN VIA
DI LORA – CUP J11B21004450004 - CIG 95112893FB**

RIFERIMENTI DI PROCEDURA:

RUP: Ing. Andrea Longoni

Termine perentorio per la presentazione delle offerte: XX/XX/XXXX ore XX:XX

Seduta di apertura delle offerte: XX/XX/XXXX ore XX:XX

Luogo seduta di gara: Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II, 97 - Centrale Appalti

Determinazione indizione: R.G. n. XXXX/XXXX

Determinazione approvazione documenti di gara: R.G. n. XXXX/XXXX

CIG: 95112893FB

CUP: J11B21004450004

CPV: 45232410-9 lavori su reti fognarie

Garanzia provvisoria: non dovuta ai sensi dell'art. 1, co. 4 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120.

Contributo ANAC a carico dell'Operatore Economico: € 35,00

Sopralluogo: non previsto

Estremi validazione progetto: (art. 26, comma 8, D.Lgs 50/2016): il progetto è stato validato dal Rup Ing. Andrea Longoni con verbale in data 31/10/2022.

Lotti: l'appalto non è suddiviso in lotti.

Clausola compromissoria: ai sensi dell'art. 209 comma 2 D.lgs. 50/2016 si fa presente che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Clausola sociale: non si applica la clausola sociale in quanto il costo della manodopera è inferiore al 50% dell'importo complessivo dell'appalto.

Clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs. 50/2016 e dell'art. 29 comma 1 D.L. 2022 n. 4: la clausola di revisione prezzi si applica ai sensi e nei termini di cui dell'art. 29 del D.L. n.4/2022.

La documentazione di gara comprende:



1. Lettera d'invito;
2. Allegati a lettera invito;
3. Documentazione tecnica dell'appalto;
4. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel;
5. Informativa trattamento dei dati.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di e-Procurement di Regione Lombardia www.ariaspa.it SINTEL e sul profilo del Committente Comune di Como reperibile al seguente indirizzo internet:

"<http://trasparenza.comune.como.it/listabandi/index/anno/2022>" mediante inserimento nel campo "FILTRA" del seguente CIG: 95112893FB.

1. VALORE E DURATA DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto è il seguente:

Importo complessivo dell'appalto (<i>al netto d'IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera</i>)	€ 398.426,82
Costo della manodopera (soggetto a ribasso)	€ 63.607,54
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) (<i>di cui € 9.742,44 oneri generici e € 3.019,65 oneri specifici</i>)	€ 12.762,09
Importo a base di gara (esclusi oneri della sicurezza)	€ 385.664,73

L'appalto avrà la durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato speciale.

E' prevista la consegna in via d'urgenza, ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'art. 8, della Legge 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016.

Non è prevista opzione di rinnovo. Non è prevista proroga tecnica di 6 mesi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 commi 5 e 7 del Codice, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei confronti del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I requisiti dovranno essere dichiarati mediante la presentazione del DGUE

A) Requisiti generali (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):

A1) Cause di esclusione art. 80 d.lgs. 50/2016. Possono partecipare alla presente procedura esclusivamente gli operatori economici di cui all'art. 45, co. 1 e co. 2 lettere a), b), c), d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. invitati a partecipare alla presente procedura negoziata.

B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co.1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):

B1) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il settore di attività adeguato all'oggetto dell'appalto.

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale (Art.83 c.1 lett.c. del D.lgs.50/2016):

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario che l'operatore economico sia in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Lavorazioni	Categoria	Percentuale	Importo (€)	Prevalente/Scorporabile
Opere fognarie	OG6 II class.	74,45%	€ 299.663,71	Prevalente
Opere stradali	OG3	25,55%	€ 98.763,11	Scorporabile
Totale		100%	€ 398.426,82	

I requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla categoria prevalente **OG6** possono essere soddisfatti solo mediante attestazione da dichiarare nella parte IV lett. c) punto 13 del DGUE, del possesso della relativa qualificazione SOA in classifica adeguata.

I requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla categoria scorporabile possono essere soddisfatti mediante i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 da dichiarare nella parte IV lett. c) punto 13 del DGUE, oppure, in alternativa, mediante attestazione da dichiarare nella parte IV lett. c) punto 13 del DGUE, del possesso della relativa qualificazione SOA.

Si precisa che il possesso dei requisiti afferenti alla categoria scorporabile può essere ricondotto in tutto o in parte alla categoria prevalente e quindi soddisfatto – in parte od in toto – mediante i requisiti prescritti per quest'ultima. In detta ipotesi la categoria prevalente dovrà essere posseduta in classifica adeguata all'importo comprensivo della scorporabile ricondotta alla categoria prevalente. Inoltre, essendo la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, nell'ipotesi in cui sia ricondotta in tutto o in parte alla prevalente, il concorrente è tenuto a dichiarare in fase negoziata nel DGUE, a pena di esclusione, se intende subappaltare le lavorazioni afferenti la categoria scorporabile ricondotta in tutto o in parte, ai fini della qualificazione, alla categoria prevalente.

Gli operatori economici possono allegare copia del certificato SOA al DGUE.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nei precedenti articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ciascuno dei componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice deve possedere i requisiti di cui al punto 2 Lett. A) (requisiti art. 80) e Lett. B) (requisiti di idoneità professionale).

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 2 lett. C):

- **In caso di RTI ORIZZONTALE**: i requisiti debbono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio dovranno essere obbligatoriamente indicate in sede di offerta mediante dichiarazione da rendere nell'Allegato A2) e possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

- **In caso di RTI VERTICALE**: i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente; nella categoria scorporabile ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per

l'importo dei lavori della categoria scorporabile che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alla quota di lavorazione scorporabile non assunta dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Sia in caso di ATI orizzontale che verticale, nell'ipotesi in cui la categoria scorporabile sia ricondotta ai fini della qualificazione, in tutto o in parte, alla prevalente, il concorrente è tenuto a dichiarare al punto 13 del DGUE, a pena di esclusione, che intende subappaltare le lavorazioni afferenti la suddetta categoria scorporabile nella misura ricondotta alla prevalente.

5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di carattere generale di cui al punto 2 lett. A) ed il requisito di idoneità di cui al punto 2 lett. B) devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate indicate come esecutrici dei lavori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 2 lett. C) devono essere posseduti nei termini indicati all'art. 47 d.lgs. 50/2016.

Come precisato al precedente punto 2 lett. C), nell'ipotesi in cui la categoria scorporabile sia ricondotta ai fini della qualificazione, in tutto o in parte, alla prevalente, il concorrente è tenuto a dichiarare al punto 13 del DGUE, a pena di esclusione, che intende subappaltare le lavorazioni afferenti la suddetta categoria scorporabile nella misura ricondotta alla prevalente.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett.b) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

6. RICHIESTE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le richieste di informazioni o chiarimenti alla Stazione Appaltante dovranno essere formulate esclusivamente entro il **termine perentorio** del **XX/XX/XXXX ore XX:XX** per mezzo della funzionalità **“comunicazioni procedura”** sulla piattaforma Sintel di ARIA SPA <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> nell'interfaccia “dettaglio” della presente procedura. **Non sarà dato seguito a richieste di chiarimenti o quesiti pervenuti con modalità diverse o successivamente al termine sopra indicato.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Entro il medesimo termine i quesiti di interesse generale e relative risposte verranno pubblicate in forma anonima tramite piattaforma SINTEL, sez. “Comunicazioni di procedura”.

Anche tutte le comunicazioni obbligatorie per legge saranno trasmesse agli interessati tramite la funzionalità “comunicazioni procedura” presenti in piattaforma SINTEL, ove la Stazione Appaltante ed i partecipanti hanno eletto domicilio legale.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate sulla piattaforma SINTEL.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE



L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Como in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio sopra indicato. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- **una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;**
- **una busta telematica contenente l'offerta economica.**

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione l'offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA SPA <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il suddetto termine perentorio, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, con tutte le relative conseguenze a seconda dei casi.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema.

I concorrenti esonerano la stazione appaltante ed ARIA Spa da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma SINTEL ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA TELEMATICA “AMMINISTRATIVA”

Il Concorrente, debitamente registrato in SINTEL, accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

Nell'apposito campo “**Documentazione amministrativa**” presente sulla piattaforma SINTEL il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente firmato digitalmente:

A.1) - Documento di Gara Unico Europeo – DGUE da compilarsi utilizzando preferibilmente il modello in formato elettronico allegato (**Allegato A**) sottoscritto, a pena di esclusione, digitalmente, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile di tutti i soggetti indicati all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i..

Il concorrente può alternativamente compilare il modello DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13/11/2014 di cui al sito di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

In caso di concorrenti diversi dall'operatore singolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016, od avvalimento, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento anche dal legale rappresentante di ciascun soggetto indicato come impresa ausiliaria;

A.2) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE: il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni integrative contenute nel modello di cui **all'allegato A.1)**, sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile.

In caso di concorrenti diversi dall'operatore singolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016, o di ricorso all'avvalimento, il modello "dichiarazioni integrative" all. A.1) deve essere compilato e sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento anche dal legale rappresentante di ciascun soggetto indicato come impresa ausiliaria ad eccezione della lettera c) e c1);

A.3) PATTO D'INTEGRITÀ (Allegato B), obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente in forma digitale.

Ai sensi dell'art. 83 bis d.lgs. 159-2011 si fa presente che il mancato rispetto del Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

In caso di concorrenti diversi dall'operatore singolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016, od avvalimento, il Patto di integrità deve essere sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento dal legale rappresentante di ciascun soggetto indicato come impresa ausiliaria.

A.4) Documento “PASSOE” rilasciato da Anac.

Come previsto dalla Delibera ANAC n. 464 del 27/7/2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale (FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.

In aggiunta, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti il PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) e c) del Codice, il PASSOE deve riportare il consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione delle prestazioni, in caso di avvalimento anche le imprese ausiliarie.

La stazione appaltante precisa che il PASSOE, che si ottiene previa registrazione a sistema, non rappresenta giuridicamente una condizione di partecipazione, ma mezzo essenziale per consentire alla stazione appaltante una sicura e celere verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 6 bis del Codice; pertanto la mancata produzione del PASSOE in sede di gara non costituisce motivo di esclusione, ma nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

A.5) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 35,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

A.6) GARANZIA PROVVISORIA: la garanzia provvisoria non è dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 4 legge 120/2020. **Il concorrente è comunque tenuto ad allegare una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente**

risultati affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

A.7) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti speciali avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 2 lett. A), di idoneità professionale di cui al punto 2 lett B).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il concorrente allega il contratto di avvalimento contenente, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. **Il contratto di avvalimento dovrà essere digitalmente sottoscritto dal soggetto avvalente e dalla ausiliaria ovvero, in alternativa, essere comunque munito di data certa a pena di esclusione.**

In caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. **anche l'impresa ausiliaria è tenuta a compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (all. A) nelle parti di competenza e l'allegato A.1 "dichiarazioni integrative" ad eccezione dei punti c) e c1).**

L'operatore economico (impresa ausiliaria) dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**Allegato A.3), allegando anche il contratto con l'impresa ausiliaria.**

Il concorrente allega, altresì, il Patto di Integrità (Allegato B) sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, come da modello contenuto nella documentazione amministrativa degli atti di gara.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria

nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

A.8) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Il concorrente in forma associata deve produrre le seguenti documentazioni e dichiarazioni, da rendersi mediante compilazione dell'allegato A.2), sottoscritto digitalmente da:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Il concorrente associato deve produrre/rendere le seguenti documentazioni/dichiarazioni:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- **dichiarazione da rendersi nel modulo A.2 in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la prestazione assunta o la quota di partecipazione all'ATI.**

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- **dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la quota di partecipazione.**

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- **dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la prestazione assunta o la quota di partecipazione all'ATI.**
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti/consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre da rendere nel modulo B1;
- **dichiarazione da rendersi nell'allegato A.2) in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la prestazione assunta o la quota di partecipazione.**

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'operatore economico mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **dichiarazione da rendersi nell'A.2) in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la prestazione assunta o la quota di partecipazione.**

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete da rendere nel modulo B1, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- la mancata indicazione degli oneri della sicurezza e dell'incidenza della manodopera nei casi previsti dall'art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016;

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., l'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine ovvero di trasmissione di integrazioni ritenute non idonee a sanare l'irregolarità, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La richiesta di regolarizzazione/integrazione documentale sarà inviata mediante la piattaforma Sintel al concorrente interessato, il quale dovrà inviare quanto richiestogli mediante la stessa piattaforma Sintel

Ai sensi dell'art. 85, co. 4 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., l'operatore economico, in luogo della presentazione del DGUE, ha facoltà di dichiarare che il DGUE presentato in altre procedure (sempre per il Comune di Como) sia ancora valido (validità di 6 mesi dalla presentazione), specificando l'indicazione del Cig della gara a cui fa riferimento.

B) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - "BUSTA ECONOMICA"

Nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, deve inserire il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo "%") con le caratteristiche sotto specificate.

L'operatore economico deve esprimere la propria offerta mediante percentuale di RIBASSO sull'importo a base di affidamento, che sarà applicata all'Elenco prezzi presente nella documentazione tecnica.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara

Il ribasso non si applica agli oneri della sicurezza.

Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire l'importo dei propri costi della manodopera e l'importo dei costi aziendali inerenti all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell'appaltatore (art. 95, comma 10 D.Lgs 50/2016).

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali determinerà l'esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta stessa (cfr. sentenze: Consiglio di Stato adunanza plenaria 3/2015, Consiglio di Stato adunanza plenaria n. 9/2015 e Consiglio di Stato adunanza plenaria n. 19/2016). La mancata indicazione dei costi della manodopera determinerà l'esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio.

Pertanto, nel campo "Offerta economica", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve presentare un'offerta economica così composta:

a) campo "Offerta economica", la propria offerta – espressa in %, IVA esclusa, con cinque cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico e di eventuali costi del personale e al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza, stimati dalla Stazione Appaltante.

Attenzione: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).

b) campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico” il valore dei costi afferenti gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016;

c) campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico di cui all’art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016;

d) campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili).

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).

La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato .pdf sottoscritto digitalmente.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare al “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura).

Deve, altresì, essere inserita nell’apposito campo “**CCNL applicato**” una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante il CCNL applicato al fine della verifica, prima dell’aggiudicazione, del rispetto dei minimi salariali retributivi ex art. 97, co. 5, lett. d).

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 d.lgs. 50/2016.

9. MODALITA’ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA E INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

La Stazione Appaltante individua il soggetto aggiudicatario nell’offerente che ha offerto le condizioni più vantaggiose, sotto il profilo economico, con il criterio del minor prezzo.

La stazione appaltante procederà al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2 bis d.lgs. 50/2016 ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis d.lgs. 50/2016.

Si fa presente che ai fini del calcolo della soglia di anomalia verrà presa in considerazione l'offerta presentata sino ad un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola.

La stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ex art. 1, comma 3, d.l. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.

Ai sensi dell'art. 97, co. 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data della scadenza del termine per la sua presentazione. Non sono ammesse offerte né in variante né in aumento.

Nel caso in cui in prossimità della data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 6 mesi.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti primi classificati in graduatoria ottengano lo stesso punteggio si applicherà quanto previsto dall'art. 77 R.D. 827/1924 e verrà pertanto convocata apposita seduta pubblica in cui i concorrenti ex aequo saranno invitati a presentare rilanci al rialzo sul ribasso offerto. Nel caso in cui sia stata calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis d.lgs. 50/2016, il rialzo dovrà essere inferiore a detta soglia e non saranno pertanto ritenuti validi rialzi pari o superiori alla soglia di anomalia. L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che ha offerto il maggior rialzo. Nel caso di impossibilità di rialzi inferiori alla soglia di anomalia qualora questa sia stata calcolata ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis d.lgs. 50/2016, ovvero in caso di mancata partecipazione alla seduta dei predetti concorrenti o mancata presentazione di rilanci o presentazione di rilanci uguali, si procederà nella stessa seduta all'aggiudicazione mediante sorteggio limitato, in caso di rialzi uguali, ai soli concorrenti offerenti il rialzo. L'aggiudicazione al concorrente sorteggiato avverrà alle condizioni risultanti dal rialzo offerto, in caso di rialzi uguali.

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante utilizza la Piattaforma SINTEL, alla quale è

possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

10. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In adesione ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (TAR Campania, Napoli, Sez. II n. 957/2020; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV n. 793/2018; TAR Veneto, Sez. III, 13 marzo 2018 n. 370, TAR Sardegna, 23 ottobre 2017 n. 665; TAR Puglia Bari, Sez. III n. 1112/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016 n. 4050), nelle gare telematiche svolte ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016, per le sedute dedicate alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa ed all'apertura delle offerte economiche, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte in seduta pubblica, atteso che le gare telematiche, garantendo la tracciabilità di tutte le fasi, l'inviolabilità delle buste elettroniche e l'incorruttibilità e l'immodificabilità di ciascun documento presentato, assicurano l'integrità della documentazione e la piena tracciabilità di ogni operazione, le sedute di gara relative alla procedura in argomento non saranno pubbliche.

Le operazioni di apertura della documentazione amministrativa inerente le offerte regolarmente pervenute si svolgeranno a cura della Centrale Appalti il giorno **XX/XX/XXXX** alle **ore XX:XX**. Verrà data comunicazione tramite Sintel di eventuali ed ulteriori date di svolgimento di sedute.

Di tali operazioni verrà redatto e pubblicato apposito verbale.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare la regolare ricezione delle offerte presentate ed in particolare procederà a

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera invito;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Committente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

All'esito delle verifiche operate sulla documentazione amministrativa verrà adottato e comunicato ai soggetti interessati il provvedimento relativo alle ammissioni ed eventuali esclusioni ai sensi dell'art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016.

11. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

In successiva seduta, comunicata agli operatori economici per mezzo della funzionalità **“comunicazioni procedura”** sulla piattaforma Sintel di ARIA SPA <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> nell'interfaccia “dettaglio” della presente procedura, si procederà all'apertura delle buste economiche.

All'esito delle operazioni di cui sopra verrà redatta apposita graduatoria che verrà comunicata tramite Sintel mediante apposito avviso a tutti gli offerenti. Si fa presente che la graduatoria ha carattere provvisorio in quanto

subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti nonché alla verifica della presunzione di anomalia di competenza del Rup.

Si evidenzia che, esaurite le predette verifiche, restano comunque ferme le prerogative del Rup in ordine a quanto previsto dall'art. 95, comm 12 del d.lgs. 50/2016.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE e DEL COSTO DELLA MANODOPERA:

1) Verifica anomalia

Anche qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 1 comma 3 d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020, il RUP, se lo ritiene necessario, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

2) Verifica costo della manodopera

Anche qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 1 comma 3 d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020, il RUP, se lo ritiene necessario, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, co. 10, prima dell'aggiudicazione, il RUP procede alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi ex art. 97, co. 5, lett. d), a prescindere dalla valutazione dell'anomalia dell'offerta (cfr. TAR Lombardia – Milano n. 1067 del 13/5/2019). A tal proposito il concorrente dovrà dichiarare in sede di offerta il CCNL applicato (**dichiarazione da inserire in busta economica**).

12. AFFIDAMENTO

L'affidamento a favore del miglior offerente individuato con la procedura di cui alla presente lettera d'invito avverrà con determinazione dirigenziale.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma di scrittura privata, come indicato nella determinazione R.G. n. 67/2022.

Ai fini dell'affidamento, la Stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e degli eventuali ulteriori requisiti nella lettera di invito.

E' previsto anche l'affidamento in pendenza della verifica del possesso dei requisiti di legge e nelle more della sottoscrizione della scrittura privata.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Andrea Longoni del Settore Reti, Strade, Mobilità, Verde, Parchi e Giardini del Comune di Como.

Il Responsabile del procedimento di gara, in qualità di Presidente del seggio di gara, è l'Avv. Giuseppe Ragadali, Direttore Centrale Appalti.

14. ALTRE DISPOSIZIONI

- Il risultato della procedura in oggetto e l'aggiudicazione saranno resi noti tramite la piattaforma SINTEL e pubblicati sul profilo del committente del Comune di Como.
- La cessione del contratto è vietata all'Impresa aggiudicataria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- Il Comune di Como, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto e in ogni caso in cui si renda necessario nonché di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d'interessi.
- Il rapporto contrattuale sorgerà tra il Comune di Como e l'appaltatore.
- Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Como, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
- Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679 è l'Avv. Lorenzo Tamos – lorenzo.tamos@avvocatinteam.com. Si rinvia per il resto all'informativa sul trattamento dei dati allegati alla presente lettera di invito.
- Il concorrente ha l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (a norma art. 54 D.Lgs. 165/2001 modificato art.1 L.190/2012) approvato dal Comune di Como con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 9 aprile 2014.



Direttore: Avv. Giuseppe Ragadali

- In caso di discordanza tra i documenti di gara prevale quanto previsto dalla presente lettera invito.
- Per tutto quanto non previsto nella presente lettera invito e negli altri elaborati di gara si rinvia alle vigenti normative in materia.

Il Direttore
Avv. Giuseppe Ragadali

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i

Allegati:

- Allegato A: documento di gara unico europeo (DGUE)
- Allegato A.1: dichiarazioni integrative
- Allegato A.2: dichiarazione ai sensi dell'art. 48, co. 4 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *(da compilare solo se ricorre il caso previsto nello stesso allegato).*
- Allegato A.3: dichiarazione ai sensi dell'art. 89, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *(da compilare solo se ricorre il caso previsto nello stesso allegato).*
- Allegato B: patto d'integrità